

L'ITALIA ORA RECUPERA

## Professionisti a prova Ue

Lo spettro di un deferimento alla Corte di Giustizia della Ue ha imposto all'Italia un'accelerazione per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei professionisti. Nello schema di disegno di Legge europea 2018 approvato giovedì dal Consiglio dei ministri, sono state inserite alcune modifi-

che alla normativa sul riconoscimento dei titoli di studio per allineare il nostro Paese alla normativa Ue. L'Italia risponde così ai rilievi provenienti da Bruxelles e contenuti in una lettera di messa in mora inviata a 27 Paesi europei.

**Bussi e Castellaneta** — a pag. 7

**Riconoscimento delle qualifiche.** Bruxelles aveva invitato 27 Paesi a rimuovere gli ostacoli. Nel disegno di legge Europea 2018 le modifiche per evitare il deferimento alla Corte di Giustizia

# Professionisti senza frontiere: l'Italia accelera dopo i rilievi Ue

Pagina a cura di  
**Chiara Bussi**  
**Marina Castellaneta**

Un nuovo passo avanti verso l'Europa dei professionisti senza frontiere. Lo spettro di un deferimento alla Corte di Giustizia Ue ha imposto all'Italia un'accelerazione per rimuovere gli ostacoli al pieno rispetto della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche, strumento indispensabile per la libera circolazione all'interno del mercato unico.

Nel pacchetto della Legge europea 2018 (che è stato approvato la settimana scorsa e verrà presentato alle Camere con successiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni) sono state inserite alcune modifiche alla normativa che ha recepito nel nostro Paese le direttive europee sul riconoscimento reciproco dei titoli (2005/36/Ce modificata dalla direttiva 2013/55/Ue). Formule e precisazioni, che tradotte dal freddo linguaggio giuridico chiariscono requisiti e modalità per allineare l'Italia alle regole Ue. Gli interventi più significativi riguardano la definizione del diritto di stabilimento e di esercizio della professione all'interno della Ue, oltre a nuovi dettagli sulla tessera professionale e il riconoscimento automatico, che insieme al sistema generale rappresentano le tre modalità per poter esercitare una professione regolamentata in un altro Paese europeo. (Si

veda la scheda a fianco).

Sotto la lente di Bruxelles sono finiti 27 Paesi (con la sola esclusione

della Lituania), che il 19 luglio scorso si sono visti recapitare una «lettera di messa in mora», atto di inizio della fase di precontenzioso. La Commissione Ue ha dato due mesi di tempo per una risposta dettagliata che potrebbe portare alla chiusura del procedimento o, se Bruxelles non fosse soddisfatta della risposta, all'adozione di un «parere motivato» che potrebbe poi portare al deferimento alla Corte Ue.

### Le modifiche introdotte in Italia

La prima modifica prevista dal governo nello schema di disegno di legge relativo alla legge europea 2018 riguarda gli aspetti chiave legati alla nozione di cittadino Ue «legalmente stabilito» che viene sganciato dalla residenza. Con questa definizione si intende chi

«soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in uno Stato membro e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione». Le direttive Ue non fanno infatti riferimento allo «Stato membro di residenza» perché considerano centrale il legittimo stabilimento in rapporto al luogo di esercizio stabile della professione. Da qui la necessità di un adeguamento della legislazione italiana alla definizione Ue, chiarita anche dalla Guida per l'utente relativa alla direttiva 2005/36.

Tra gli altri punti, centrali le modifi-

che per allineare l'Italia alla disciplina sulla tessera professionale europea, aspetto qualificante dell'impianto Ue sul riconoscimento delle qualifiche professionali, anche perché funzionale ad agevolare la mobilità dei professionisti con uno sprint nello scambio

di informazioni tra Stato membro ospitante e Paese di origine. La tessera, infatti, deve contenere informazioni sulle qualifiche dei professionisti (università, istituti frequentati, qualifiche ottenute ed esperienze professionali), domicilio legale ed eventuali sanzioni ricevute. Se il decreto legislativo del 2007 si limita a prevedere il rilascio della sola documentazione in possesso dell'autorità competente, la direttiva Ue del 2013 ha inserito l'obbligo per lo Stato membro di origine di rilasciare «ogni certificato di supporto». L'autorità competente ha inoltre un mese di tempo per esaminare la documentazione. Il termine, come prevedono le modifiche introdotte dalla Legge europea, scatta a partire da una settimana dal ricevimento della domanda. Possibile una proroga di due settimane, ma solo una volta e per ragioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza

**Libertà di movimento.**  
In Europa si può esercitare un'attività attraverso il riconoscimento dei titoli. Secondo la Ue restano però da rimuovere alcune barriere



za dei destinatari del servizio.

Che cosa succede invece se la formazione del professionista non è sufficiente per poter esercitare stabilmente l'attività in un altro Paese? Il legislatore italiano aveva previsto la sola prova attitudinale per le sette professioni a riconoscimento automatico, ma con il nuovo testo è stata inserita la possibilità per le autorità competenti di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Bruxelles dovrà ora valutare se le misure introdotte dall'Italia e dagli altri Paesi saranno sufficienti per evitare una procedura di infrazione. E per aggiungere un nuovo tassello al puzzle della libera circolazione dei professionisti in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REUT

**Le novità  
più rilevanti  
riguardano  
il concetto  
chiave  
del diritto  
di stabili-  
mento  
nella Ue**

**I TRE STRUMENTI VERSO IL VIA LIBERA****1 IL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO****L'iter**

Per esercitare stabilmente in un altro Stato Ue una professione regolamentata occorre fare domanda all'autorità responsabile del Paese ospitante, individuata grazie al centro di assistenza dello Stato di origine. Questa verifica il livello della qualifica secondo i criteri della direttiva 2005/36/Ce. Non si può negare il riconoscimento di una qualifica se classificata allo stesso livello di quella richiesta o subito inferiore (i livelli sono 5).

**Decisione entro quattro mesi**

Ricevuta la domanda, l'autorità ne conferma la ricezione entro un mese, segnalando gli eventuali documenti mancanti e deve decidere entro quattro mesi. Se lo Stato membro in cui si è ottenuta la qualifica non regola né la professione né la formazione, l'autorità può chiedere che si dimostri di aver esercitato la professione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci.

**2 IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO****Requisiti armonizzati per sette professioni**

Solo per sette professioni (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto) i requisiti minimi di formazione sono stati "armonizzati" nella Ue. Occorre avere la qualifica indicata per lo Stato membro nell'allegato V della direttiva 2005/36/Ce (titolo di formazione ed eventuale certificato).

**Meno burocrazia**

La qualifica rientra nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi. L'autorità dello Stato ospitante non può dunque controllare la formazione e richiedere documenti che ne specifichino il contenuto. Se non si può concedere il riconoscimento automatico, si potrebbe rientrare nel sistema generale.

**3 LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA****Iter più snello per cinque categorie**

Alcune professioni (infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare), in alternativa alle procedure standard, possono richiedere la tessera europea, una procedura online più rapida. A valutare in prima battuta i documenti è il Paese di origine, che ha un mese per esaminarla e inoltrarla al Paese ospitante. Il termine, come prevede la Legge europea 2018, scatta a partire da una settimana dal ricevimento della domanda. Possibile una proroga di due settimane, ma solo una volta e per ragioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

**Silenzio-assenso**

Se lo Stato di destinazione non decide entro i termini, le qualifiche sono tacitamente riconosciute.